

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

col Ministro della Marina Mercantile

(SPAGNOLLI)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(BO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1964

Modalità per la sistemazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si provvede alla regolazione finanziaria del debito dello Stato verso le Società di navigazione di preminente interesse nazionale per l'esercizio dei servizi marittimi svolti in conformità del decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e successive modificazioni.

I cennati servizi marittimi, raggruppati in quattro settori di traffico, furono affidati alle Società di navigazione « Italia », « Lloyd Triestino », « Adriatica » e « Tirrenia » con le quali vennero stipulate apposite conven-

zioni ventennali (1° gennaio 1937-31 dicembre 1956) che prevedevano, tra l'altro, una sovvenzione annua di esercizio revisionabile.

Le menzionate convenzioni sono state prorogate, con vari provvedimenti legislativi, fino al 30 giugno 1962 e, quindi, sotto quest'ultima data è cessato il regime instaurato col citato decreto-legge n. 2081 ed è subentrato il nuovo sistema previsto dalla legge 2 giugno 1962, n. 600.

In particolare, la detta sovvenzione era soggetta ad integrazioni o riduzioni in rapporto all'entità del dividendo medio qua-

driennale attribuito al capitale azionario delle singole Concessionarie.

La svalutazione monetaria, sopravvenuta nel dopoguerra, ha reso poi le sovvenzioni in precedenza stabilite del tutto inadeguate ed ha, conseguentemente, provocato una crescente dilatazione dei disavanzi annuali dei bilanci sociali.

Nei singoli esercizi finanziari, sia prima della scadenza delle vecchie convenzioni che durante le proroghe, sono state stanziaste in bilancio, per i servizi di che trattasi, somme che si ritenevano sufficienti a soddisfare gli impegni assunti dallo Stato. In effetti, però, esse si sono dimostrate inferiori al fabbisogno che è risultato successivamente.

L'esposizione dello Stato verso le indicate Società di preminente interesse nazionale, sulla scorta dei bilanci regolarmente approvati, è stata determinata, al 30 giugno 1962, a complessive lire 65,5 miliardi.

I mezzi finanziari per far fronte alla spesa suindicata vengono forniti mediante la emissione di speciali certificati di credito, ammortizzabili in dieci anni, emissione che effettuerà il Ministero del tesoro che determinerà, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, i relativi tassi di interesse, i prezzi di emissione, i tagli e le caratteristiche di certificati, i piani di rimborso ed ogni altra condizione e modalità per l'emissione, il collocamento e l'ammortamento dei titoli.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per il pagamento del saldo dovuto alle Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale ad integrazione dei bilanci delle Società medesime per il periodo dal 1° gennaio 1953 al 30 giugno 1962 per effetto delle convenzioni stipulate in base al regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e prorogato con decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379, convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22, con decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444, convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 692, con legge 26 maggio 1959, n. 351, con legge 2 febbraio 1961, n. 32, e con legge 2 febbraio 1962, n. 40, sarà iscritta negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e della marina mercantile la complessiva somma di lire 65,5 miliardi.

Art. 2.

Al fine di provvedere all'onere di cui al precedente articolo 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere speciali certificati di credito. Tale emissione, per un ricavo netto di complessive lire 66 miliardi, sarà ripartita come segue:

lire 33 miliardi per l'esercizio finanziario 1963-64;

lire 16,5 miliardi per l'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964;

lire 16,5 miliardi per l'anno finanziario 1965.

I certificati saranno ammortizzati in 10 anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno gli interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il cre-

dito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi d'interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento dei titoli stessi.

Agli oneri derivanti dalla emissione e dal collocamento dei certificati di credito, previsti dal primo comma, si farà fronte con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Art. 3.

Ai certificati di credito, di cui al precedente articolo 2, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa, necessarie per l'applicazione della presente legge.